

STATUTO

ALPHA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS VIA FEDERICI SNC

Numero REA: PS - 152901

Codice fiscale: 02082770419

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

All."B" Rep.N.3770

All."B" Racc.n.2773

S T A T U T O
DELLA SOCIETA' "ALPHA COOPERATIVA SOCIALE"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO,
NORMATIVA APPLICABILE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

La Cooperativa è denominata "ALPHA Cooperativa Sociale".

ART. 2 - SEDE

La Cooperativa ha sede nel Comune di Pesaro.

Spetta all'Organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'Assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

ART. 3 - DURATA

La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

ART. 4 - SCOPO E ATTIVITÀ MUTUALISTICA

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, il rispetto della persona, la democraticità, l'associazionismo. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

La Cooperativa non persegue finalità speculative, è tassativamente apolitica, non fa discriminazione di religione, razza e sesso e si propone, in via prioritaria ma non esclusiva, di offrire nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico, sensoriale, malati psichiatrici, minori ed anziani, giovani in condizioni di disagio sociale e quanti altri possono essere riconosciuti dalla società come persone in stato di emarginazione.

In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente i seguenti servizi in campo sociale e riabilitativo rivolti a privati, imprese e non, enti pubblici quali comuni, province, regioni, aziende sanitarie.

La Cooperativa:

- svolge la propria attività, prevalentemente, in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale, prevalentemente, nello svolgimento della

propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale, prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La Cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici e reti di imprese.

ART. 5 - OGGETTO

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, ed in conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è l'assistenza alle persone portatrici di disagio fisico, psichico e con disagio mentale, anche temporaneo, per migliorare al massimo le condizioni di vita dei soggetti.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'Organo amministrativo necessarie od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi (e comunque non nei confronti del pubblico) e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché occuparsi della promozione, organizzazione, gestione di corsi di formazione professionale.

La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 6 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ MUTUALISTICA

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

ART. 7 - NORMATIVA APPLICABILE

Alla Cooperativa si applicano, oltre le regole contenute

nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, a norma dell'art.2519 c.c., le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

SOCI

ART. 8 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della Cooperativa, il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche, enti privati e pubblici, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

ART. 9 - CATEGORIE DI SOCI

I soci possono essere o soci lavoratori ordinari o soci volontari.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge n.381/1991;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n.381/1991 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività in concreto svolta dalla Cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della Cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della Cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità dell'ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle Cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 11 - DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare, spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto ed il diritto di recesso.

ART. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio è inoltre tenuto all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della Cooperativa.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la Cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei

soci è quello risultante dal Libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli Amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Il socio inoltre si impegna alle prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché ad un comportamento irreprensibile in seno alla società.

ART. 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi, fatto salvo il diritto di recesso, sia a causa di morte.

ART. 14 - ACQUISTO DI QUOTE PROPRIE

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della Cooperativa, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2529 Cod. Civ..

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

ART. 15 - RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società per azioni, in quanto compatibili.

In particolare, sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della Cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di Cooperativa a mutualità prevalente);
- d) il trasferimento della residenza del socio in un Comune, Provincia o Regione diverso da quello/quella in cui la Cooperativa svolge la propria attività;
- e) la cessazione dell'attività della Cooperativa nel Comune, Provincia o Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

Gli Amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori danno immediata comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Gli Amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo, in caso contrario.

ART. 16 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, siano identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporti la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, previa intimazione da parte degli Amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 17 - MORTE DEL SOCIO

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

ART. 18 - LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo

di 180 (centoottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.

**ART. 19 - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE
E DEI SUOI EREDI**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO E MUTUALITÀ

ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti dei soci operatori;
 - dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci finanziatori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione Cooperativa;
- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea o prevista per legge.

ART. 21 - PREVALENZA DELLA MUTUALITÀ

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 22 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore

minimo e massimo secondo le disposizione di legge.
Le quote sono indivisibili.
Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

ART. 23 - BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio, l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

ART. 24 - UTILI

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, pari al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ART. 25 - RISTORNI

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli Amministratori, l'Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

ART. 26 - STRUMENTI FINANZIARI

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'Organo di controllo.

ART. 27 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 28 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, delibera sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

ART. 29 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli Amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere affisso presso la sede sociale, nonché inviato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e partecipi la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Tuttavia, in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio:

- italiano;
- della Regione in cui la Cooperativa ha la propria sede;
- del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni confinanti.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di **telecomunicazione** alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio, l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea deve essere, altresì, convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

ART. 30 - MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 31 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

ART. 32 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, aventi diritto al voto e che non siano membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti della società.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla Cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un

massimo di 5 (cinque) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborino all'impresa, ancorché non soci.

AMMINISTRAZIONE

ART. 33 - FORME DI AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea dei soci al momento della nomina.

La maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

ART. 34 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare un Vice Presidente ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio

di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere Assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di **telecomunicazione**, purché:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

ART. 35 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nel corso dell'esercizio, vale il disposto dell'art. 2386 Cod. Civ..

ART. 36 - POTERI DI GESTIONE

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART. 37 - DELEGHE

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli Amministratori delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Cooperativa.

Il Comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del Comitato esecutivo possono, in ogni tempo, essere revocati o sostituiti dal Consiglio di

Amministrazione.

Segretario del Comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del Comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

ART. 38 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente e agli Amministratori delegati, nei limiti della delega agli stessi conferita.

ART. 39 - RIMBORSI E COMPENSI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'Assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'Assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

ART. 40 - CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ART. 41 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti, nel rispetto di quanto prescritto dalla legge; in tal caso, esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 42 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un Revisore legale dei conti o da una Società

di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.
L'Assemblea determina il compenso spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE

ART. 43 - SCIoglimento

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della Cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ART. 44 - DEVOLUZIONE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514, lettera d), Cod. Civ., fatta salva diversa finalità stabilita ai sensi della vigente normativa di legge in materia.

Firmato: William Piermattei, Cristina Lorenzoni
(sigillo).

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 23, DEL D.LGS 7 MARZO 2005, N.82.